



**ASSOCIAZIONE
REGIONALE**

Alla **Regione del Veneto
Direzione Geologia e Georisorse
Cannaregio, 99 - 30121 Venezia**

Pec: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

Vicenza, 21 gennaio 2014

Oggetto: **Piano Regionale delle Attività di Cava (PRAC)** adottato con Delibera di Giunta Regionale n. 2015 del 4 novembre 2013
Presentazione osservazioni ai sensi dell'Art. 14 del D.Lgs 152/2006

A seguito della pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1 dell'art. 14 del d.Lgs 152/2006 e dei documenti relativi al Piano Regionale delle Attività di Cava (di seguito PRAC o Piano), la nostra Associazione, presenta a Codesta rispettabile Direzione, le proprie osservazioni ai sensi del comma 3 dell'Art. 14 del D.Lgs 152/2006.

Le osservazioni riguardano in primo luogo alcuni aspetti relativi ai contenuti programmatici del Piano e in secondo luogo alcuni aspetti di dettaglio relativamente alle Norme Tecniche Attuative.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE PROGRAMMATICO

1° Osservazione: Attribuzione alla Provincia di Vicenza di volumi insufficienti per i materiali sabbia e ghiaia rispetto al fabbisogno stimato.

Nella Relazione Tecnica (Allegato A del Piano), si stima per i tre ambiti estrattivi che interessano la Provincia di Vicenza un fabbisogno complessivo di circa 14.000.000 mc. Sulla base di alcuni criteri che riguardano una valutazione sulla capacità produttiva e sulla propensione allo sfruttamento, il Piano assegna agli stessi ambiti un volume complessivo pari a soli 6.000.000 mc. Tale assegnazione, alla luce anche delle ridottissime riserve autorizzate di materiali presenti in provincia, mette di fatto Vicenza in una situazione di non autosufficienza con un deficit pari a 8 milioni di mc.

I limiti generali imposti dal Piano, che riguardano innanzitutto il divieto di apertura di nuove cave e limiti percentuali di ampliamento calcolati sui volumi autorizzati con la L.R. 44/82, impediscono il superamento di questa non autosufficienza di fatto programmata.

Tenuto conto che le infrastrutture di nuova realizzazione ed in corso di completamento, in particolare l'Autostrada A27 Valdastico Sud, avvicinano di fatto i giacimenti della provincia di Vicenza ai fabbisogni dei materiali



ASSOCIAZIONE REGIONALE

sabbia e ghiaia delle province di Padova e Rovigo, l'assegnazione di volumi sufficienti alla copertura del fabbisogno stimato per Vicenza e di parte dei fabbisogni di Padova e Rovigo, comporterebbe una sensibile riduzione dei flussi di traffico legati al trasporto degli inerti, obiettivo, questo, tra quelli strategici e specifici del Piano. Di seguito si richiama quanto indicato nella Relazione - Allegato A al PRAC – Cap. 3.2 “Obiettivi strategici e specifici”:

Gli obiettivi economici specifici proposti per raggiungere le finalità generali del PRAC possono essere così elencati:

1. *valorizzare la risorsa disponibile in rapporto ai prevedibili fabbisogni;*
2. **conseguire il progressivo riequilibrio, almeno a livello territoriale, tra la domanda dei materiali inerti e la disponibilità di risorse;**
3. **ridurre le tensioni sui costi dei materiali inerti derivanti da trasporti a lungo raggio;**
4. *mantenere l'economia ancorata al settore e proteggere/sviluppare i livelli occupazionali.*

Gli obiettivi ambientali specifici del PRAC invece sono:

5. **ridurre l'impatto dei mezzi di trasporto dei materiali di cava;**
6. *favorire la ricomposizione ambientale dei poli estrattivi;*
7. *definire norme finalizzate alla ricomposizione o riuso del sito estrattivo;*
8. *favorire l'utilizzo di materiali alternativi e di terre e rocce da scavo;*
9. *favorire l'utilizzo di tecnologie di coltivazione innovative ed ecocompatibili.*

E' necessario sottolineare che la scarsa produttività del giacimento di Vicenza, descritta nel Piano, è determinata solamente dai limiti imposti dal Piano stesso, superando i quali Vicenza è in grado di sopperire ai propri fabbisogni e a quelli di Rovigo e parte di Padova.

Sulla base delle valutazioni brevemente esposte sopra, riteniamo che i benefici conseguenti al mantenimento dell'autosufficienza di Vicenza, quali:

- a) La salvaguardia delle realtà produttive locali sia estrattive che legate all'indotto (industria del calcestruzzo, delle produzioni di macchinari e impianti di cantiere, trasportatori, impiantisti, ecc.)
- b) La riduzione e ottimizzazione del trasporto dei materiali;

siano, dal punto della sostenibilità ambientale e sociale del territorio, irrinunciabili e comunque maggiormente rilevanti rispetto ai benefici derivanti dal divieto di apertura di nuove cave e dalla limitazione degli ampliamenti, anche in relazione ai volumi autorizzati, utilizzati come riferimento.

Alla luce delle motivazioni su esposte, in forza dell'importanza ambientale e strategica del mantenimento della vicinanza tra il luogo di produzione e quello di utilizzo dei materiali estratti, Albo dei Cavatori chiede che agli ambiti estrattivi di Vicenza, venga assegnato il volume necessario alla copertura del proprio fabbisogno e del fabbisogno di



Rovigo e parte di Padova, anche con deroghe particolari rispetto ai limiti generali di Piano.

2° Osservazione: Sbilanciamento tra l'attuale produzione media di detrito e calcare per le costruzioni e le attribuzioni di Piano.

Nella Relazione Tecnica (Allegato A del Piano), è stata valutata una produzione media rilevata nell'ultimo quinquennio e rapportata ai quantitativi di fabbisogno decennale di Piano, pari a 12,5 milioni di metri cubi per il detrito e di 8,5 milioni di metri cubi per il calcare per costruzioni (vedi tabella pag. 88 della Relazione). Nonostante le attuali produzioni e le valutazioni dei fabbisogni, i volumi attribuiti dal Piano sono di soli 3 milioni di mc di detrito e di soli 2 milioni di mc di calcare per costruzioni, **con un deficit programmato rispetto all'attuale, pari ad un totale di ben 16 milioni di mc.**

Inoltre, per come sono realizzate le cave di detrito e di calcare, si rileva che i volumi assegnati per i singoli interventi, pari a 400.000 mc, non sono idonei a sviluppare un'attività estrattiva razionale, efficace e, dal punto di vista paesaggistico e ambientale, in grado di inserirsi correttamente nel territorio. Ricordiamo ad esempio che le estrazioni di detrito avvengono sulle falde o conoidi detritiche che si formano alla base dei versanti rocciosi, in particolare lungo le valli. La cava di detrito viene condotta come un'opera di pulizia della parete rocciosa dal detrito accumulatosi al piede, ed ha un suo logico e naturale sviluppo che è determinato dalla morfologia e geologia del sito. Una cava di questo tipo, limitata a soli 400.000 mc, costituirà inevitabilmente un intervento puntuale che andrà ad interrompere la continuità del paesaggio, senza possibilità di mitigazione, anche a ricomposizione avvenuta. I limiti di una cava di detrito dovrebbero quindi essere determinati dalla buona riuscita geomorfologica ed estetica dell'intervento estrattivo e non da un rispetto esclusivamente numerico di volumi.

Tenuto quindi conto che:

- a) il detrito ha il medesimo utilizzo della ghiaia sia nel confezionamento del calcestruzzo, sia nell'utilizzo per sottofondi, rilevati e strati drenanti. Costituisce una importante fonte di approvvigionamento di inerti per il settore, come dimostrato dalle attuali produzioni.
- b) Il calcare per costruzioni ha il medesimo utilizzo della ghiaia per sottofondi, rilevati e strati drenanti e viene estratto nelle aree pedemontane e collinari. La collocazione dei giacimenti, soprattutto nelle



ASSOCIAZIONE REGIONALE

aree collinari di bassa pianura consente un avvicinamento dei luoghi di produzione alle aree di utilizzo prive di materiali (es. le Province di Padova e Rovigo) con una riduzione dei trasporti che sarebbero necessari per il trasporto di ghiaia estratta nelle pianure alluvionali (alta pianura).

- c) le cave di detrito e di calcare, per loro natura, sono incompatibili con i limiti puntuali fissati dal piano (400.000 mc ad intervento).

Alla luce delle motivazioni su esposte e delle valutazioni precedentemente illustrate sull'importanza di ridurre la distanza tra il luogo di produzione e quello di utilizzo dei materiali estratti, Albo dei Cavatori chiede che venga rivista l'attribuzione dei volumi di detrito e di calcare per le costruzioni, in conformità con le produzioni attuali rilevate e con i fabbisogni stimati.

Si chiede inoltre di eliminare o quantomeno rivedere il limite volumetrico previsto per i nuovi interventi estrattivi, in quanto incompatibile con questa particolare tipologia di attività estrattiva e con il suo corretto inserimento nel paesaggio e nel territorio.

3° Osservazione: Interventi estrattivi di ghiaia e sabbia negli ambiti di completamento

Il Piano individua quali ambiti estrattivi di completamento quegli ambiti *“caratterizzati da debole presenza di attività di coltivazione, destinati a completare il fabbisogno attraverso modeste possibilità di sviluppo e tendendo all'esaurimento della disponibilità”*.

Sono quindi ambiti per i quali il presente Piano definisce le ultime possibilità di sfruttamento in vista di una conclusione definitiva delle attività estrattive nell'area. Le aziende delle industrie estrattive operanti in tali ambiti, sono quindi obbligate a programmare a breve la chiusura o lo spostamento delle proprie attività, che, ricordiamo sono spesso integrate da attività industriali di produzione e confezionamento del calcestruzzo, con costi ed investimenti difficilmente sostenibili che porteranno nella maggior parte dei casi alla chiusura delle aziende e del loro indotto.

Con tali prospettive, non ci si capacita delle misure ulteriormente restrittive che vengono applicate nelle Norme Tecniche del Piano, agli ampliamenti delle cave in questi ambiti, ovvero:

- l'obbligo di attuare degli interventi ricompositivi migliorativi rispetto a quelli previsti per le cave oggetto di ampliamento;



ASSOCIAZIONE REGIONALE

- l'obbligo di ottenere dal Comune un parere favorevole al progetto di ampliamento.

Queste prescrizioni, destinate solo alle cave degli ambiti estrattivi di completamento, sono a nostro avviso ingiustificate e discriminanti per le aziende interessate.

Alla luce di quanto sopra Albo Cavatori chiede venga eliminata ogni disposizione particolare, per le cave ricadenti all'interno degli ambiti estrattivi di completamento, diversa da quelle previste per le cave degli altri ambiti.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE TECNICO

4° Osservazione: Norme Tecniche - Art. 9 Limiti e condizioni per gli interventi (sabbia e ghiaia) – richiamo di norme transitorie di cui alla L.R. 44/82

Al Comma 3 dell'art. 9, riguardo la profondità massima di escavazione rispetto alla forma caratteristica dello scavo, il Piano riporta le stesse disposizioni transitorie di cui all'art. 44 della L.R. 44/82.

Tale disposizione, applicata dal 1982 ad oggi, ha determinato nelle cave, la presenza di aree con quote di fondo diverse, a seguito di successivi interventi di ampliamento che hanno di volta in volta modificato la forma caratteristica dello scavo.

Al Comma 7 dell'art. 9, viene ripresa un'altra norma che la precedente L.R. 44/82, individuava come transitoria, ovvero la distanza degli scavi dalle aree diverse dalle zone agricole, pari, nelle aree pianeggianti, a 200m, derogabili fino a 100 nel caso di ripristini a quote non inferiori a 4 metri dal piano campagna circostante.

Le Norme tecniche del Piano, riprendono questa disposizione transitoria e limitano ulteriormente la possibilità di escavazione affiancando alla quota minima di ripristino (che viene portata da 4 a 3 metri) anche una quota massima di scavo, che non deve essere superiore a 6 m dal piano campagna.

Val la pena di sottolineare che, ai fini dell'eventuale disturbo arrecato alle aree residenziali e similari dalla vicinanza delle attività di scavo, con l'aumento della profondità di scavo, in relazione alla pendenza delle scarpate, aumenta anche la distanza tra le aree sensibili e i luoghi ove lavorano i mezzi di scavo sul fondo. Con l'aumento della profondità di cava, inoltre, diminuiscono notevolmente le emissioni rumorose e polverose generate dagli impianti di lavorazione.

In relazione a quanto sopra, è necessario considerare quanto segue:



ASSOCIAZIONE REGIONALE

- a) la disposizione sulla profondità di scavo, che non deve superare un quarto delle dimensioni caratteristiche della cava calcolate come rapporto tra superficie e volume degli scavi, e la disposizione sulle distanze da alcune ZTO con relative deroghe, **sono disposizioni che la precedente normativa del 1982 individuava come transitorie, in attesa di una pianificazione specifica rimandata appunto al PRAC;**
- b) tali disposizioni limitano di fatto la possibilità di sfruttamento del giacimento, senza apportare sostanziali benefici in relazione agli impatti ambientali dell'attività estrattiva;
- c) uno dei principali obiettivi del Piano, richiamato anche in questa formulazione, è quello di **valorizzare la risorsa disponibile**. Pertanto all'interno di una superficie destinabile a cava, deve poter essere coltivato tutto il giacimento possibile, nel rispetto della tutela della falda, della sicurezza dei luoghi e delle attività contermini e di una sistemazione morfologica finale del sito, coerente con gli usi previsti.
- d) L'attuazione degli obiettivi di Piano deve essere perseguita con una norme specifica, anche attraverso il superamento di quelle disposizioni particolari che la legge del 1982 aveva definito appunto transitorie.

Ciò considerato, Albo dei Cavatori chiede l'eliminazione di ogni riferimento alla profondità di scavo che non sia legata a specifiche valutazioni in ordine alla salvaguardia della falda sotterranea, anche alla luce della possibilità di ripristino della cava ad una morfologia coerente con i luoghi circostanti, attuata mediante il riporto di materiali idonei.

5° Osservazione: Norme Tecniche - Art. 13 Calcare per industria - utilizzo del materiale (comma 2)

Il comma 2 dell'Art. 13, riporta: *"Per le cave di calcare per industria, è fatto divieto di utilizzare il materiale in sostituzione di calcari per costruzioni negli usi propri di questi ultimi"*.

In relazione al divieto di cui sopra è necessario considerare quanto segue:

- a) non tutto il materiale estratto in una cava di calcare per industria può essere impiegato nello stabilimento industriale cui è destinato, in quanto una parte dello stesso, anche derivante dalle operazioni di prima lavorazione, è inidoneo all'utilizzo previsto per il materiale principale;
- b) il materiale non utilizzabile nel processo industriale, costituisce generalmente una parte importante del giacimento complessivo e viene esso stesso commercializzato per impieghi nelle costruzioni (realizzazione di sottofondi, massicciate, opere idrauliche, ecc.,)



ASSOCIAZIONE REGIONALE

- a) un eventuale divieto assoluto all'utilizzo di tutto il materiale componente il giacimento, sarebbe contrario alla finalità principale del Piano che è appunto l'ottimale utilizzazione delle risorse minerarie.

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, Albo dei Cavatori chiede che venga eliminato il divieto di cui al comma 2 dell'Art. 13 delle N.T.A.

6° Osservazione: Norme Tecniche - Art. 16 Varianti non sostanziali al progetto di coltivazione – deroga per gli interventi di polizia mineraria per la messa in sicurezza di fronti di scavo (comma 1 lettera d)

Gli adeguamenti piano altimetrici per riprofilare i versanti di cava, per ragioni di sicurezza in base a provvedimenti di Polizia Mineraria, devono essere considerati varianti non sostanziali, nel rispetto del volume complessivamente autorizzato, anche quando la loro attuazione comporti un intervento oltre il perimetro di cava, senza che ciò possa essere considerato un aumento della superficie estrattiva ed incidere sulla non sostanzialità della variante.

7° Osservazione: Norme Tecniche - Art. 18 Disposizioni amministrative – garanzie finanziarie (comma 5)

Nell'ottica di promuovere l'impiego di tecnologie di coltivazione innovative ed ecocompatibili, si è introdotta nel Piano la possibilità di riduzione delle garanzie finanziarie a favore di quelle ditte che si dotano della Certificazione Sistema Ambientale ISO 14001 (comma 5, Art. 18 delle NTA).

Condividendo appieno la scelta operata, si chiede venga richiamata anche la certificazione europea EMAS (*Eco-Management and Audit Scheme*) ed indicata l'entità delle riduzioni previste per le due certificazioni, come già avviene in materia di gestione rifiuti.

Il D.Lgs 152/2006 prevede infatti agli Artt. 194 e 212, in materia di garanzie finanziarie, che *"Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 (EMAS), e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001."*

Albo Cavatori chiede quindi di richiamare nel testo anche la certificazione EMAS e specificare l'entità delle riduzioni, ovvero del 50% per le certificazioni EMAS e del 40% per le certificazioni ISO 14001, come già previsto in materia ambientale dal D.Lgs 152/2006.

Data l'importanza della norma e gli effetti positivi che la stessa avrebbe da subito per le imprese certificate, Albo Cavatori propone di inserire



questa facoltà già nella Legge (PdL n. 284), così da anticiparne gli effetti positivi.

8° Osservazione: Norme Tecniche - Art. 19 Norme per la tutela ambientale.

Il Comma 8 dell'Art. 19 riporta: *"Non possono essere trasformati gli ambienti naturali ove sia accertata la presenza delle specie vegetali di interesse comunitario Saxifraga berica e Saxifraga tombeanensis."*

La *Saxifraga berica* è una specie endemica dei Colli Berici, dove vive su rupi di roccia calcarea, la stessa che nella zona viene estratta da millenni come Pietra di Vicenza apprezzata e conosciuta in tutto il mondo.

Si ritiene che la salvaguardia di questa e di altre specie di interesse comunitario possa essere attuata anche senza divieti assoluti di trasformazione delle aree interessate, attraverso interventi specifici di ripopolamento che, nel caso di cave, possono essere attuati sia durante che a fine lavori.

Si chiede quindi di Eliminare il divieto assoluto di trasformazione delle aree con presenza di *Saxifraga berica* e *Saxifraga tombeanensis*, e rimandare le valutazioni del caso all'esame dei singoli progetti.

9° Osservazione: Norme Tecniche - Art. 20 Cave di sabbia e ghiaia – prescrizioni.

Al Comma 2 dell'Art. 20 si prescrive il monitoraggio obbligatorio della falda anche per le cave già autorizzate, da attuarsi entro 2 anni dall'approvazione del PRAC.

Chiediamo vengano previste e specificate eventuali deroghe ad esempio per quelle cave in via di esaurimento.

Al Comma 3 dell'Art. 20 si prescrive che *"l'escavazione deve essere effettuata mantenendo un'inclinazione delle scarpate perimetrali non superiore a 40° dall'orizzontale"*. In considerazione del fatto che spesso la coesione del materiale in posto è tale che la stabilità delle scarpate di scavo è garantita anche a pendenze maggiori, si chiede venga portato il limite da 40° a 45°, nel rispetto della sicurezza e stabilità dei fronti, e venga inoltre specificato che nel caso di escavazione a gradoni l'inclinazione prescritta viene intesa come inclinazione media dell'intera scarpata.

Confidando in un positivo riscontro, cogliamo l'occasione per porgere i nostri migliori saluti.

Albo dei Cavatori del Veneto

La Presidente
Raffaella Grassi